

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

ORCHESTRA DEI COLLI MORENICI - APS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato "**ORCHESTRA DEI COLLI MORENICI - APS**", di seguito indicato con il termine "Associazione".

L'associazione potrà utilizzare l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico, solo una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rodigo. Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune della sede della Associazione, senza che ciò comporti modifica statutaria. Inoltre, l'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o unità locali operative, nonché trasferire la sede nel territorio nazionale.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo sviluppo e la crescita della cultura musicale sul territorio.

2. La Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività di interesse generale con le quali l'Associazione intende perseguire le proprie finalità sono quelle previste dalle lettere i) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e più precisamente l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- organizzare eventi, rassegne, festival e fiere di qualsiasi natura

musicale, teatrale e multidisciplinare, anche attraverso la gestione di sale e/o luoghi all'aperto;

- promuovere e/o organizzare attività didattiche, educative e formative ed eventi artistico-musicali, cori di adulti e bambini, gruppi orchestrali, da camera;
- organizzare masterclass, conferenze e workshop ai fini divulgativi e di promozione della cultura musicale del territorio;
- curare la pubblicazione di periodici, libri, materiale visivo, audiovisivo, digitale e simili che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione;
- instaurare rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con organismi italiani e stranieri, di interesse locale, nazionale o internazionale, che perseguano analoghe finalità;
- svolgere attività di promozione e pubblicità.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al venti per cento del numero degli associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se

dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea; il voto del socio minorenni verrà delegato ad un soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del bilancio d'esercizio e di esaminare i libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante posta elettronica, con comunicazione indirizzata al Segretario che dovrà provvedere entro i successivi 10 (dieci) giorni;

d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere:

a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

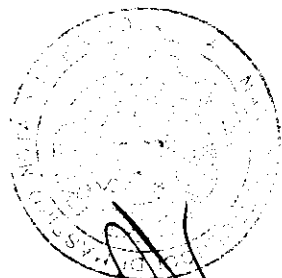
b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

c) di non arrecare danno all'Associazione;

d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.



Filippo Meri

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per decadenza o per esclusione.
2. È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo.
3. In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.
Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.
4. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.
5. Il socio decade, senza necessità di apposita delibera da parte del Consiglio, in caso di mancato pagamento della quota sociale nei termini e con le modalità deliberate dagli organi sociali. In tal caso il Consiglio provvede ad aggiornare il libro dei soci senza ulteriori provvedimenti.
6. Il socio, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa.
7. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
8. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Il socio minorenni vota per il tramite di un soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a

cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

6. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra gli associati;

b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;

d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

e) discute ed approva il bilancio sociale ove redatto;

f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

h) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

j) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di



Filippo Neri

convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
10. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;

c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

e) individua le attività diverse di cui all'art.6 D. Lgs. 117/2017 esperibili dall'Associazione, nei limiti di cui all'art.4 del presente statuto;

f) approva o rigetta le domande di ammissione;

g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

i) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I

componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Consiglio Direttivo, per ogni specifica delibera, può attribuire ad un suo membro il potere di darne esecuzione.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

2. Il Vicepresidente:

a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;

b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'Associazione.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica o collegiale.

3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

4. I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a

revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, ove venga predisposto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Revisione legale

1. L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. La funzione di Revisione legale può essere assegnata all'organo di controllo. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Art. 21 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate inizialmente dagli associati.

2. Il patrimonio dell'Associazione, inoltre, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'Associazione destinati espressamente a suo incremento.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

5. L'Assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti Codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati espressamente a patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- proventi per l'attività di interesse generale prestata;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, in conformità alle linee guida ministeriali.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio per chiudersi al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e ai relativi Decreti collegati.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in

calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Il bilancio di previsione per l'anno successivo viene approvato dagli associati entro centoventi giorni dall'inizio dell'esercizio relativo.

Art. 26 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

2. Il bilancio sociale è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e le disposizioni attuative dello stesso e, in subordine, le norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Guidizzolo (MN), 25 marzo 2026

Filippo Mei

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ASSOCIAZIONE" at the top and "25 MARZO 2026" at the bottom, with some illegible text in the center.